

REGOLAMENTO
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale
n° 3 in data 8 febbraio 2010
modificato con deliberazione
n.54 in data 29 novembre 2012

INDICE

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 - PRINCIPI GENERALI	5
ART 4 –. MODALITA' DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.....	5
CAPO II	6
INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.....	6
ART. 5 –OBIETTIVI E FINALITA' DEL PROCEDIMENTO INFORMATICO	6
ART. 6 –UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO	6
ART. 7 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI.....	7
CAPO III.....	8
AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	8
ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEL TERMINE DI CONCLUSIONE.....	8
ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	9
ART. 10 – TERMINE A PENA DI DECADENZA.....	10
ART. 11 - DECORRENZA DEL TERMINE.....	10
ART. 12 - COMUNICAZIONE DI AVVIO.....	10
ART. 13 - SOSPENSIONE DEL TERMINE	11
CAPO IV.....	12
DISPOSIZIONI PER LE PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	12
ART.14 SOGGETTI RICHIEDENTI LE PUBBLICAZIONI	12
ART.15 RESPONSABILE UNICO DELLE PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	12
ART.16 ALBO PRETORIO ON LINE	14

CAPO V	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	14
ART. 17 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE.....	14
ART. 18 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15
ART. 19 – COLLABORAZIONE NELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA	15
CAPO VI.....	16
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA	16
ART. 20– PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.....	16
CAPO VII.....	16
SEMPLIFICAZIONE.....	16
ART. 21– ACCORDI E CONFERENZA DEI SERVIZI.....	16
ART. 22– DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ	16
ART. 23 – SILENZIO-ASSENSO	17
ART. 24 – CONTROLLI	17
ART. 25 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E PREAVVISO DI DINIEGO.....	18
CAPO VIII	18
DISPOSIZIONI FINALI	18
ART. 26 - ABROGAZIONE DI NORME.....	18
ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE.....	18

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi della normativa statale e comunitaria. Disciplina altresì l'applicazione delle norme in tema di semplificazione amministrativa. Detta infine regole sulla formazione, trasmissione, gestione e fruibilità dei documenti amministrativi anche informatici.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Fatte salve le definizioni contenute nel D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e nel D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ai fini del presente regolamento si intende per:
 - **“procedimento amministrativo”**, la sequenza di atti e attività dell'amministrazione tra di loro connessi e coordinati, finalizzati all'emanazione di un provvedimento di competenza dell'Amministrazione comunale, relativo ad un'istanza di parte o ad un'attività avviata d'ufficio;
 - **“istruttoria”** la fase del procedimento amministrativo finalizzata all'acquisizione di ogni elemento informativo utile all'assunzione delle decisioni;
 - **“provvedimento amministrativo”** l'atto conclusivo del procedimento amministrativo esplicitante le decisioni dell'Amministrazione, la sua volontà, le considerazioni in merito agli interessi dei soggetti coinvolti e le motivazioni delle scelte adottate;
 - **“documento amministrativo”** ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, detenuti da una pubblica amministrazione utilizzati ai fini dell'attività amministrativa indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
 - **“interessati”**, tutti i soggetti portatori di un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante all'emanazione del provvedimento amministrativo;
 - **“controinteressati”** tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, portatori di un interesse concreto, attuale e meritevole di tutela, cui potrebbe derivare pregiudizio dall'emanazione del provvedimento amministrativo richiesto dagli interessati;
 - **“posta elettronica certificata”**, (PEC) sistema di posta elettronica mediante il quale è fornita al mittente la documentazione, valida agli effetti di legge, attestante l'invio e la consegna della comunicazione al destinatario;
 - **“documento amministrativo informatico”**, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
 - **“posta elettronica istituzionale”**, la casella di posta elettronica istituita dall'ente attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da protocollare.

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

1. L'azione amministrativa è retta dai criteri di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza ed è diretta a soddisfare i bisogni dei cittadini e degli altri utenti. Nei procedimenti amministrativi di competenza, l'ente si uniforma ai principi di semplificazione, partecipazione, proporzionalità, legittima aspettativa e precauzione previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, garantendo la fruibilità dell'informazione, anche in modalità digitale.
2. I procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Devono concludersi con un provvedimento espresso ed adeguatamente motivato, nel termine stabilito nelle tabelle procedurali, e in assenza, nel termine di **30 giorni**.
3. L'Amministrazione assicura la trasparenza della propria azione procedimentale quale livello essenziale della prestazione ai sensi dell'art 117 secondo comma lettera m) della Costituzione.

ART. 4 MODALITÀ DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Al fine di adempiere l'obbligo generale e permanente di semplificazione degli atti e dei procedimenti amministrativi, l'amministrazione comunale adotta le opportune misure organizzative nonché le modalità e le modifiche procedurali adeguate ai diversi tipi di procedimento:
 - Acquisizione d'ufficio degli atti, dei documenti e delle informazioni in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni, attraverso il reperimento del materiale cartaceo con graduale progressivo passaggio all'utilizzo dei sistemi di interconnessione telematica;
 - La piena applicazione dei principi e delle norme vigenti in materia di autodichiarazioni rese dal cittadino in sostituzione di certificazioni o di atti di notorietà;
 - Il ricorso alla "conferenza dei servizi" quale strumento finalizzato al migliore e più rapido svolgimento dell'attività istruttoria e di quella decisoria, attraverso la promozione di rapporti collaborativi all'interno dell'Ente, tra Enti e tra questi e i cittadini interessati al procedimento;
 - La diffusione nelle diverse aree di attività dell'amministrazione delle modalità indicate e descritte attraverso le procedure di sportello unico. Al fine di pervenire alla riunificazione, in un unico procedimento, di diversi procedimenti che afferiscono ad un unico oggetto od interesse, si procede all'attribuzione della responsabilità dello stesso procedimento ad un unico soggetto, individuato dall'Amministrazione, cui spetta il compito di coordinare tutte le fasi per pervenire al provvedimento finale entro il termine fissato;

- La stipula di accordi e di convenzioni con altre Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per incentivare l'uso della telematica per lo scambio di dati;
- La dichiarazione di inizio attività e l'istituto del silenzio assenso: i procedimenti che prevedono una dichiarazione di inizio attività o si perfezionano con il silenzio assenso sono individuati nelle **Tabelle Procedimentali** approvate con atto della Giunta Comunale.

CAPO II

INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 5

OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO INFORMATICO

1. L'amministrazione favorisce lo sviluppo e l'utilizzo dei mezzi informatici e telematici nella gestione dei procedimenti amministrativi perseguendo finalità di semplificazione per cittadini, professionisti e imprese, riduzione dei costi, snellimento dell'attività amministrativa. La diffusione del procedimento amministrativo informatico è coniugata alla riorganizzazione dei processi e all'acquisizione di nuove conoscenze.
2. L'amministrazione prevede l'informatizzazione come strumento ordinario per la gestione dei procedimenti amministrativi ove possibile in tutte le sue fasi (avvio, comunicazione di inizio, istruttoria, verifica avanzamento, integrazione documentale, emanazione del provvedimento). L'amministrazione indica nelle Tabelle Procedimentali, per ogni tipologia di procedimento se questo è gestito in modalità informatica, eventualmente evidenziando una gestione informatica parziale.

ART. 6

UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

1. L'amministrazione, nei limiti delle proprie dotazioni tecnologiche ed economiche, produce, accetta e conserva documenti informatici. In relazione alle finalità a cui è destinato il documento e alla rilevanza che assume nell'attività amministrativa il documento informatico può essere:
 - a. Sprovisto di firma;
 - b. Con firma elettronica non qualificata;
 - c. Con firma digitale o altra firma elettronica qualificata;
 - d. Con firma digitale o altra firma elettronica qualificata autenticata;
2. Nei casi in cui necessitino di atti o documenti su supporto cartaceo, i cittadini e le imprese hanno diritto di ottenere copia cartacea degli stessi conforme all'originale informatico, redatta e sottoscritta ai sensi di legge.

3. La conservazione dei documenti informatici consente di memorizzare nel tempo, su supporti ottici, atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti al fine di garantire la leggibilità e l'integrità del documento, l'identificazione certa dell'autore, nonché l'ordine cronologico in base alla data in cui i documenti sono stati formati.
4. La conservazione dei documenti informatici è assicurata mediante l'apposizione della "sottoscrizione elettronica" e della "marca temporale". A tal fine mentre la firma elettronica garantisce la certezza sull'identità del firmatario, la marca temporale assicura la data e l'ora associata ad uno o più documenti informatici.
5. L'esistenza di tali elementi peculiari determina la validità legale e/o fiscale del documento e consente di differenziare il processo di conservazione da quello di archiviazione elettronica.
6. Il responsabile del procedimento di conservazione può delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate.
7. Il procedimento di conservazione sostitutiva può essere affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati.
8. Il ruolo di pubblico ufficiale ai fini della certificazione e' svolto dal dirigente dell'ufficio responsabile della conservazione dei documenti o da altri dallo stesso formalmente designati.

ART 7

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI

1. Ai fini dell'attività procedimentale l'amministrazione utilizza di regola le modalità di invio e ricezione previste dall'art 47/2° comma del Codice dell'Amministrazione Digitale e pertanto le trasmissioni sono valide se:
 - a) Sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
 - b) Ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
 - c) Ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale ;
 - d) Ovvero inviate attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. Al fine di ulteriore semplificazione dell'attività amministrativa, il responsabile del procedimento può definire ulteriori modalità di ricevimento telematico delle istanze di avvio anche non previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale qualora la certezza sulla provenienza del documento possa essere accertata anche successivamente o in modalità anche non telematica.
3. L'amministrazione, con le modalità di cui al successivo comma 5 ,riceve le istanze di avvio del procedimento tramite posta elettronica, previa protocollazione, e provvede ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento tramite lo stesso mezzo.

4. Se le istanze vengono inviate tramite posta elettronica certificata (o altro sistema equivalente) all'indirizzo istituzionale, il procedimento si intende avviato con le ricevute generate dal sistema di gestione della PEC.
5. L'amministrazione accetta la trasmissione telematica di documento cartaceo digitalizzato se inviato congiuntamente alla copia digitalizzata del documento di identità.
6. L'amministrazione pubblica il proprio indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sul proprio sito Internet e sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni.
7. I cittadini che dispongono di posta elettronica certificata hanno la facoltà comunicare all'amministrazione il proprio indirizzo e di chiedere l'invio dei documenti tramite questo mezzo di trasmissione. Tale indirizzo viene eletto quale domicilio elettronico e solleva l'amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla ricezione dei messaggi che risultino regolarmente inviati. L'elezione a domicilio elettronico è esteso alle imprese e ai professionisti su base volontaria o secondo le disposizioni di legge.
8. L'amministrazione conserva gli indirizzi di posta certificata di cittadini, imprese, professionisti in propri archivi ovvero in archivi di altre pubbliche amministrazioni, o associazioni professionali destinati a queste finalità; l'amministrazione utilizza per le comunicazioni tali indirizzi ove previsto dalla legge o richiesto dal corrispondente in base alle disposizioni del comma precedente. In presenza di domicilio elettronico le comunicazioni non possono avere forma cartacea, salvo impedimenti tecnici e logistici che dovranno essere motivati.
9. L'amministrazione attribuisce ai propri dipendenti un indirizzo di posta elettronica individuale, salvo specifico impedimento manifestato dal dipendente, e si obbliga ad utilizzare tale strumento per tutte le proprie comunicazioni con il dipendente.

CAPO III

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 8

INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEL TERMINE DI CONCLUSIONE

1. La Giunta Comunale, su proposta dei Responsabili del Settore, approva con proprio atto le Tabelle procedurali contenenti le indicazioni riferite all'unità organizzativa responsabile, al termine di conclusione del procedimento ed al soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

2. Ove il termine per la conclusione del procedimento non sia stabilito da specifica disposizione di legge o di regolamento o nelle tabelle procedimentali di cui al precedente comma 1 si intende di **30 giorni**.
3. Il termine di conclusione del procedimento di cui **alle Tabelle**, fatte salve specifiche disposizioni di legge, è individuato nella misura massima di **90 giorni**, in base alla complessità ed articolazione del procedimento amministrativo, del coinvolgimento di altri soggetti esterni o interni, nonché degli interessi coinvolti.
4. Il termine di conclusione deve considerarsi quale termine massimo, comprendente anche le fasi intermedie, interne all'Ente, necessarie al completamento dell'istruttoria.
5. Ove nel corso del procedimento talune fasi siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine conclusivo, fermi restando i tempi di legge per la resa dei pareri, è comprensivo anche dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle stesse.
6. Il Responsabile del procedimento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni di legge in materia rilascio di pareri di soggetti terzi, non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri da parte delle amministrazioni preposte.
7. Le tabelle procedimentali sono pubblicate sul sito internet dell'Ente, in attuazione dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni. Al fine di assicurare ai cittadini una effettiva fruibilità dell'informazione e la partecipazione al procedimento, sul sito sono altresì pubblicati i nomi dei responsabili dei procedimenti ed i relativi recapiti.

ART. 9 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Le istanze da cui discende l'obbligo di avviare il procedimento sono presentate in forma scritta, cartacea o informatica, e contengono le informazioni e la documentazione necessarie, indicate nella relativa modulistica.
2. Qualora siano redatte in forma cartacea, le domande possono essere presentate direttamente e sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate, anche per posta o fax unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità, secondo le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
3. Qualora siano redatte con modalità informatica, le domande devono essere trasmesse con le modalità indicate al precedente articolo 7.
4. Il cittadino può indicare nelle domande o dichiarazioni l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere ogni eventuale ulteriore comunicazione, compreso il provvedimento finale. Qualora presenti per via telematica una domanda o dichiarazione redatta su supporto informatico e non dichiarare la modalità di comunicazione prescelta,

ogni eventuale comunicazione viene trasmessa all'indirizzo di posta dal quale proviene la comunicazione iniziale.

ART. 10 TERMINE A PENA DI DECADENZA

1. Salvo diversa previsione, nei procedimenti in cui sia previsto un termine a pena di decadenza, si considerano presentate nei termini le domande inviate come segue:
 - se spedite per posta fa fede la data del protocollo dell'ente , salvo che non sia previsto che faccia fede esclusivamente la data del timbro postale.
 - se spedite a mezzo fax fa fede la data e l'ora risultante dall'apparecchiatura ricevente dell'Ente;
 - se spedite con posta elettronica certificata fa fede la data e l'ora di invio;
 - se spedite con posta elettronica semplice fa fede la data di protocollazione.
2. Le domande inviate nei termini di cui al comma precedente devono comunque pervenire in tempo utile per essere prese in considerazione, tenuto conto dello stato di avanzamento del procedimento, e purché ciò non comporti un eccessivo aggravamento del procedimento medesimo.
3. I bandi, avvisi o atti assimilabili possono specificare il termine, trascorso il quale, le domande non vengono prese in considerazione, nonché le diverse modalità di presentazione delle domande, rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

ART. 11 DECORRENZA DEL TERMINE

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine di conclusione decorre dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia formale, attestata dal sistema protocollo, del fatto o atto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o dichiarazione, attestata dal sistema protocollo.
3. Per le raccomandate A/R o per la PEC la data di ricevimento è data dall'avviso che il mittente riceve.

ART. 12 COMUNICAZIONE DI AVVIO

1. Il responsabile comunica l'avvio del procedimento ai soggetti previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 241/1990.

2. La comunicazione è effettuata di norma entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda o dichiarazione. La comunicazione contiene quanto previsto dalla legge, ed in particolare quanto previsto dall'articolo 8 della L. n. 241/1990.
3. Qualora, per il numero degli aventi diritto, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento procede mediante forme di pubblicità da attuarsi, nei termini suddetti, con idonea comunicazione indicante le ragioni che giustificano la deroga, nell'albo pretorio e nel sito internet dell'Ente ovvero mediante altre adeguate forme di pubblicità.
4. Per i procedimenti conseguenti alla pubblicazione di bandi, avvisi o atti assimilabili, le suddette indicazioni possono essere contenute negli stessi bandi o avvisi.

ART. 13

SOSPENSIONE DEL TERMINE – REGOLARIZZAZIONE

1. I termini per la conclusione del procedimento:
 - Sono sospesi, per una sola volta , qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dal soggetto istante, ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati e fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ente o non direttamente acquisibili presso altra pubblica amministrazione, nonché pareri o nulla osta da parte di soggetti con i quali non esista alcuna intesa sui tempi per il rilascio, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni e comunque per una sola volta;
 - Sono interrotti dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta .
2. Qualora nella fase istruttoria del procedimento l'amministrazione necessiti di acquisire atti, fatti o stati autocertificati o auto dichiarati dall'interessato o che comunque una pubblica amministrazione è tenuta ad attestare, il Responsabile del procedimento provvede d'ufficio ad acquisire la relativa documentazione.
3. La sospensione inizia con la richiesta dell'integrazione documentale o del parere, e i termini riprendono a decorrere per la parte residua al ricevimento degli atti stessi.
4. Decorsi i termini e, finché l'inerzia dell'amministrazione perdura, entro 1 anno dalla scadenza degli stessi, i soggetti interessati possono proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi dell'art 21- bis della legge 1034/1971, senza necessità di previa diffida all'amministrazione .
5. E' fatta salva la riproponibilità della domanda , ove ne ricorrano i presupposti.
6. Il precedente comma 4 non trova applicazione nei casi in cui al silenzio dell'Ente sia attribuito dalla legge il significato di assenso o diniego.

7. Per ogni altro aspetto riguardante l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche di altri organi o enti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della L. n. 241/1990.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LE PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

Art. 14

SOGGETTI RICHIEDENTI LE PUBBLICAZIONI

1. I Soggetti che possono richiedere di usufruire del servizio pubblicazione sul sito Internet Istituzionale sono :
 - I Responsabili dei Settori nei quali è ripartita la struttura dell'Ente
 - I Responsabili del Procedimento
 - Il Segretario o chi legalmente lo sostituisce
 - Il Sindaco
 - Gli addetti alle strutture URP dell'Ente
 - I Legali Rappresentanti delle Società Partecipate

Art 15

RESPONSABILE UNICO DELLE PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

1. Il Responsabile delle Pubblicazioni sul Sito Web istituzionale www.comune..... è il dipendente incaricato che assume le funzioni e i compiti di certificatore dell'avvenuta effettuazione delle pubblicazioni.
2. Qualora previsto dalla legge, con la pubblicazione sul sito, dovrà esser dato avviso del luogo ed orario nel quale chi vi ha interesse potrà prenderne visione.
3. Ciascun Settore competente per materia ha la responsabilità relativa agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi del cui contenuto risponde integralmente. A tal fine il Responsabile del Settore o del Procedimento trasmette via e-mail al Responsabile delle Pubblicazioni in formato non modificabile i documenti oggetto di pubblicazione. Quest'ultimo vi provvede, fatti salvi giustificati motivi di urgenza da evidenziare, di norma entro i due giorni successivi, .
4. Ai fini della Trasparenza Amministrativa il Responsabile delle Pubblicazioni provvede alla pubblicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge statale o regionale o di regolamento.
5. Il Responsabile delle Pubblicazioni sul sito Internet istituzionale si attiene alle seguenti modalità:

a) Pubblicazioni su area pubblica senza limiti di tempo degli atti di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- lo Statuto e i regolamenti, nonché i relativi atti modificativi, interpretativi o attuativi dell'Ente e delle Società partecipate o che gestiscono servizi pubblici locali.
- I documenti pubblici
- La Modulistica
- La Carta dei Servizi
- I regolamenti e in generale tutti gli atti pubblici
- Ogni altro atto documento o informazione previsti da disposizioni di legge o regolamentari
- Partecipazioni societarie
- Curricula e Trattamenti economici dei dirigenti e del Segretario
- Documentazione attinente la contrattazione decentrata
- Presenze assenze del Personale
- Codice disciplinare del personale dipendente
- Gli atti indicati all'art 11 del Dlgs n° 150/2009.

b) Pubblicazioni in area pubblica con termini di tempo per la loro pubblicazione dei seguenti atti elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo (art 124 TUEL art 39 comma

7 D.P.R. 6-6-2001 n. 380 - art. 66 – 121 – 122 – 124 D. Lgs. 163/2006)

- Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (*anno successivo a quello di riferimento*)
- i bandi di gara e relativi annunci e comunicazioni;
- le procedure selettive e i relativi annunci e comunicazioni;
- le procedure e i relativi risultati;
- Deliberazioni dell'Ente
- Determinazioni dirigenziali
- Permessi di costruire
- Conferimenti incarichi

c) Pubblicazioni in area ad accesso controllato mediante userid e password quali a titolo esemplificativo: il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)

d) Pubblicazioni in Area riservata quali a titolo esemplificativo: le Istruttorie degli atti deliberativi.

6. Ai fini delle pubblicazioni sul sito Istituzionale i Responsabili ai sensi degli articoli 11 e 22 del Codice Privacy si attengono in particolare ai seguenti criteri :

- a) Divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
- b) Pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità
- c) Pubblicazioni mediante “ *omissis* ”
- d) Pubblicazioni con le sole iniziali delle persone o con codice numerico.
- e) Oscuramento degli allegati ove necessario.

ART. 16
ALBO PRETORIO ON LINE
(art 32 Legge 69 2009)

1. L'Albo Pretorio presente in ogni Comune è il luogo per la pubblicazione degli atti emessi dalla pubblica amministrazione o da privati per i quali sia obbligatoria la pubblicazione che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.
2. Con le decorrenze previste dalla legge, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale da parte dell'amministrazione.
3. L'Albo Pretorio On-Line risponde alle nuove esigenze di efficienza e trasparenza che il Comune intende soddisfare, in coerenza con quanto richiesto dalle emergenti tendenze dell'e-government, e sostituisce il tradizionale Albo Pretorio.
4. Nell'Albo Pretorio sono visibili i bandi di gara e di concorso, nonché comunicazioni ed atti di diverso tipo provenienti non solo dall'Ente, ma anche da altre pubbliche amministrazioni, consorzi, ASP, società che gestiscono i pubblici servizi.
5. Il Responsabile delle Pubblicazioni sul sito Istituzionale dell'Ente provvede alla pubblicazione sull'Albo Pretorio On Line degli atti e provvedimenti secondo le vigenti disposizioni.

CAPO V
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 17
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE

1. Il responsabile del procedimento è unico anche nel caso in cui il procedimento richieda l'apporto di più settori.
2. Il Responsabile del Settore o chi lo sostituisce legalmente adotta il provvedimento finale.
3. Il Responsabile di Settore procede ad assegnare a se o ad altri all'interno della struttura la responsabilità di ciascun procedimento nonché eventualmente del provvedimento finale.

ART. 18
COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento svolge e coordina l'istruttoria e compie con la massima diligenza ogni atto utile per il sollecito e regolare svolgimento del procedimento, utilizzando gli istituti di semplificazione amministrativa.
2. In particolare, esercita le funzioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni, e le altre funzioni previste dal presente regolamento.
3. Nei procedimenti che interessino più Settori o altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento segue l'andamento dello stesso anche per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, dando impulso all'azione amministrativa.
4. Qualora necessario, sollecita la conclusione delle suddette fasi suggerendo altresì soluzioni, come accordi fra amministrazioni, idonee a garantire in ogni caso la conclusione del procedimento.
5. Nel caso in cui non sia competente per l'adozione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, formula al soggetto competente una proposta scritta di provvedimento finale.
6. Qualora il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale si discosti dalle risultanze dell'istruttoria, deve darne adeguata motivazione nel provvedimento. In tali casi, la proposta formulata dal responsabile del procedimento deve risultare da atto scritto a firma del medesimo.

ART. 19
COLLABORAZIONE NELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. Le strutture organizzative a qualunque titolo coinvolte nell'istruttoria sono tenute a garantire al responsabile del procedimento la massima collaborazione ai fini di un tempestivo, efficace e completo espletamento dell'istruttoria e conclusione del procedimento entro il termine previsto.
2. La mancata collaborazione costituisce elemento di valutazione del dipendente da parte del Responsabile del Settore ovvero del Nucleo di valutazione.

CAPO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA

ART. 20 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e tutti i soggetti portatori di interessi pubblici privati o diffusi cui possa derivare un pregiudizio dall'adozione del provvedimento, possono :
 - a) Prendere visione degli atti non riservati
 - b) Presentare memorie scritte e documenti
2. Il presente articolo non si applica agli atti normativi, amministrativi di carattere generale, di pianificazione, di programmazione, per i quali restano ferme le norme che regolano la formazione.

CAPO VII SEMPLIFICAZIONE

ART. 21 ACCORDI E CONFERENZA DEI SERVIZI

1. I Responsabili , qualora lo ritengano utile o necessario, promuovono la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con altre amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, o per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, rispettando in ogni caso i criteri di massima semplificazione amministrativa.
2. Qualora i responsabili intendano stipulare accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento ovvero indire la conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11,14 e seguenti della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.

ART. 22 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A)

1. L'Ente applica la disciplina della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) di cui all'articolo 19 della L. n. 241/1990 nel testo vigente a seguito delle modificazioni introdotte con l'art. 9 della legge n° 69/09 ai procedimenti di propria competenza .
2. La D.I.A. non è applicabile ai casi in cui l'atto sia propedeutico a procedimenti o attività di competenza di altra amministrazione.

3. Per finalità di trasparenza nei confronti del cittadino, la **Giunta Comunale** , su proposta dei Responsabili effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative, individua nelle **Tabelle** i procedimenti ai quali è applicabile la D.I.A immediata, allorquando l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione alla Amministrazione competente , ovvero se essa sia soggetta al decorso dei 30 giorni .
4. Nei casi di cui al comma 4, ove si accerti la conformità dell'attività, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato. In caso di difformità, si procede ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della L. n. 241/1990.

ART. 23 SILENZIO-ASSENSO

1. L'Ente conclude i procedimenti amministrativi di propria competenza con un provvedimento espresso.
2. Nei procedimenti ad istanza di parte, in caso di decorso del termine di conclusione del procedimento senza l'emanazione del provvedimento finale, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi dell'articolo 20 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.
3. A fini di semplificazione dell'azione amministrativa, La Giunta Comunale , su proposta dei responsabili competenti, può prevedere nelle **Tabelle procedurali** i procedimenti per i quali in via ordinaria l'assenza di un provvedimento espresso equivale a provvedimento di accoglimento.

ART. 24 CONTROLLI

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge o di regolamento in materia di controlli, il responsabile del procedimento dispone controlli puntuali in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni.
2. Effettua altresì controlli a campione, di norma in misura non inferiore al **10 %** sul numero dei soggetti beneficiari dei provvedimenti.
3. I controlli a campione si effettuano con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale può produrre, anche in futuro, un beneficio diretto o indiretto di qualunque genere, compreso il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e nei procedimenti concorsuali e di gara ove non diversamente disciplinato .

ART. 24 bis

UFFICI PREPOSTI AI CONTROLLI – CONVENZIONI PER L'ACCESSO AI DATI

1. Lo svolgimento dell'attività di controllo sia delle informazioni oggetto delle dichiarazioni rese di cui all'art 43 del DPR 445/2000 sia delle Dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art 71 DPR 445/2000 è effettuato dall'Ufficio costituito nell'ambito di Ciascuna Area in cui è suddivisa la Struttura Comunale (Organigramma) con le modalità indicate all'art 43 del DPR 445/2000 avvalendosi delle modalità di trasmissione telematica o in via eccezionale a mezzo fax.
2. A ciascun dipendente assegnato all'Ufficio, in relazione a ciascun iter procedimentale, compete la corretta esecuzione delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, lo svolgimento dei controlli mirati e a campione delle dichiarazioni sostitutive presentate, a norma dell'art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000.
3. La predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati, previste dall'art. 58 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale è di competenza del Responsabile dell'Area che formulerà idonea proposta per la approvazione da parte dell'Organo Comunale competente con propria deliberazione.
4. Le richieste di verifiche e controlli :
 - se provenienti da pubbliche amministrazioni dovranno essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munite di numero e data di protocollo, timbro e firma (in caso di documento informatico è preferibile inviare la richiesta firmata digitalmente);
 - se provenienti da privati dovranno riportare il cognome, nome e qualifica del richiedente.

Esse dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:

AREA ISTITUZIONALE E DEMOANAGRAFICA

- Posta elettronica certificata (PEC): _____
- Posta elettronica semplice: _____
- Fax: _____

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- Posta elettronica certificata (PEC): _____
- Posta elettronica semplice: _____
- Fax: _____

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

- Posta elettronica certificata (PEC): _____
- Posta elettronica semplice: _____
- Fax: _____

AREA TECNICA

- Posta elettronica certificata (PEC): _____
- Posta elettronica semplice: _____
- Fax: _____

5. Le predette misure saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

ART. 24 ter
SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

1. Il controllo si svolge sulle dichiarazioni sostitutive presentate all'Amministrazione Comunale e sui dati ed informazioni contenute nei propri archivi su richiesta di altre Amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento di verifiche incrociate.

ART. 24 quater
TIPOLOGIE DEI CONTROLLI

1. I controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive sono:
 - a) controlli mirati, effettuati dai dipendenti cui viene assegnato ;
 - b) controlli a campione, svolti dai dipendenti cui viene assegnato.
2. I controlli mirati sono compiuti:
 - a) qualora insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto;
 - b) vengano evidenziati elementi tali da fare ritenere che le dichiarazioni presentate configurino in modo non corretto o non veritiero, stati, fatti o qualità del soggetto che le ha prodotte.
3. I controlli a campione sono compiuti su un numero determinato di dichiarazioni, da svolgersi periodicamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art 24 del presente regolamento.
4. I controlli mirati ed i controlli a campione sono tra loro complementari, pertanto lo svolgimento di controlli mirati sulle dichiarazioni sostitutive presentate per particolari procedimenti non esclude che sulle stesse siano effettuate delle verifiche a campione. I controlli devono essere compiuti in modo da evitare duplicazioni (controlli effettuati due volte sulle stesse dichiarazioni) e di garantire la reale efficacia di quelli svolti, favorendo così, nell'ambito dell'attività di verifica la tempestività dei riscontri rispetto al numero complessivo delle verifiche.
5. Il tempo occorrente per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, sia mirate sia a campione, non interrompe né sospende i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti istruttori.

ART. 24 quinquies

SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ NON COSTITUENTI FALSITÀ

1. Qualora il controllo sulle dichiarazioni sostitutive evidenzi la presenza di dati ed informazioni non precisi, non costituenti falsità, perché dovuti ad errori ritenuti scusabili, il Responsabile del procedimento dovrà verificare:
 - a) l'evidenza dell'errore (ad esempio, dati anagrafici con i numeri delle date di nascita invertiti);
 - b) la sua influenza sui contenuti effettivi e sostanziali del procedimento in corso;
 - c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
2. L'esito della verifica è comunicato all'interessato, il quale è invitato a regolarizzare la propria dichiarazione entro il termine di 8 giorni. In mancanza di riscontro, il procedimento non avrà seguito.

ART. 24 sexies

CONTROLLI MIRATI

1. I controlli mirati sulle dichiarazioni sostitutive sono svolti ogni volta che dall'esame del contenuto delle stesse appaiano, in modo evidente, aspetti caratterizzati da una incertezza tale da fare sorgere fondati dubbi circa la loro veridicità, come ad esempio: imprecisioni od omissioni tali da fare ipotizzare la volontà del dichiarante di rendere noti solo dati parziali; contraddizioni tra i dati dichiarati e quelli conservati dall'Amministrazione comunale.
2. I controlli mirati sono svolti, in ogni caso:
 - a) sulle istanze presentate per l'ottenimento di benefici, sovvenzioni e ogni altra forma di agevolazione: in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale; per il diritto allo studio; concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; promozione ed incentivazione dei settori di intervento sociale ed economico; e nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'art. 78 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b) sulle dichiarazioni sostitutive contestuali ed allegate, dalle quali appaia l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di confrontarla con elementi di riscontro paragonabili.
3. I controlli mirati devono essere svolti entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento per il quale sono state presentate le dichiarazioni sostitutive.

ART. 24 septies
CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli a campione sono svolti sui:
 - a) procedimenti caratterizzati da un numero elevato di istanze (ad esempio, iscrizioni alla scuola materna o asili nido) o aventi una particolare complessità (situazioni con aspetti temporali articolati, dati tecnici, situazioni contenenti numerosi riferimenti economici e/o reddituali, ecc.)
 - b) procedimenti finalizzati alla concessione di benefici di natura economica o assimilabili (contributi a singoli o associazioni, per il diritto allo studio, concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica);
 - c) procedimenti di carattere concorsuale (graduatorie di concorsi, ecc.)
 - d) procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni, nel caso che i dati forniti costituiscano elementi di differenza valutabili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale (ad esempio, in materia di commercio) o per lo svolgimento dell'attività;
 - e) procedimenti di gara caratterizzati da procedure di selezione del contraente.
2. I controlli a campione sono svolti entro 30 giorni dalla data di scadenza dei procedimenti previsti al comma precedente.
3. La scelta delle domande con le dichiarazioni sostitutive da sottoporre ai controlli è compiuta dal responsabile del servizio, in modo da garantire la casualità dell'incidenza del controllo e quindi la sua imparzialità. Essa deve essere fatta, di norma con cadenza mensile, attraverso il sorteggio di almeno il 10 % delle istanze ricevute per ciascun procedimento ricevuto previsto al comma 1.

ART. 24 octies
SCAMBI DI INFORMAZIONI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. I responsabili dei servizi interessati ai procedimenti di controllo devono sviluppare le necessarie iniziative istituzionali atte a realizzare rapporti collaborativi con le altre Pubbliche Amministrazioni, al fine di consentire la conferma dei dati per i quali si richiede la verifica.
2. Al fine di garantire la tempestività e l'efficacia delle verifiche devono essere preferite le interrelazioni telematiche (posta elettronica certificata, accessi a banche-dati, ecc.) e le comunicazioni e attestazioni semplificate, da inviarsi via telefax, garantendo la certezza della provenienza dei dati, esito del controllo, estremi dell'ufficio controllante e del responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 45, comma 5 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 24 nonies
VIOLAZIONI – FALSITÀ – DECADENZA BENEFICI

1. Qualora siano rilevati, durante le operazioni di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese all'Amministrazione, elementi non veritieri o falsità, il Responsabile addetto al controllo, in attuazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ha l'obbligo:
 - a) come pubblico ufficiale, di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica competente per territorio, allegando copia delle dichiarazioni sostitutive e/o dei documenti falsi;
 - b) di attivare contestualmente, nelle forme dovute, le procedure amministrative per l'adozione degli atti necessari alla tempestiva sospensione e revoca dei benefici conseguiti dal soggetto dichiarante sulla base delle dichiarazioni non veritiere, a termini dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
 - c) di attivare le procedure amministrative riguardanti il recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false affermazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive presentate, qualora le stesse abbiano determinato la concessione di benefici di natura economica.

ART. 25
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E PREAVVISO DI DINIEGO

1. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento finale.
2. Nei procedimenti ad istanza di parte, nei casi in cui il procedimento debba concludersi con l'adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento, non appena le risultanze istruttorie lo evidenzino, effettua la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
3. La comunicazione interrompe automaticamente il termine di conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione delle osservazioni degli interessati.
4. Qualora gli interessati non presentino per iscritto le loro osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il procedimento deve essere concluso entro 15 giorni dalla scadenza del termine dei 10 giorni di cui sopra.

ART. 25 bis
POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA

1. Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso altro funzionario della stessa struttura o con la nomina di un Commissario ad Acta, sentito il Responsabile dell'Area competente.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente Il Segretario Comunale attiva a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.
3. Nelle Tabelle dei Procedimenti, mediante collegamento ben visibile sulla *home page* del Sito Istituzionale dell'Ente deve essere evidenziato il Segretario Comunale , quale soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi per concludere il procedimento.
4. Della presente modalità organizzativa viene data pubblicità in modo permanente sul sito istituzionale dell'ente.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 ABROGAZIONE DI NORME

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo" approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 6 del 13.2.1997 e n. 13 del 21.03.1997.

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva .